

REGIONE TOSCANA
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE TOSCANA CENTRO
 Sede Legale Piazza Santa Maria Nuova n. 1 – 50122 Firenze

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE

Numero della delibera	1173
Data della delibera	04-08-2021
Oggetto	Regolamento Aziendale
Contenuto	"REGOLAMENTO DELLA AUSL TOSCANA CENTRO PER L'APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA SUL DIVIETO DI FUMO –AGGIORNAMENTO 2021" di cui alla delibera del Direttore Generale n. 656 del 06/05/2021. Modifiche.

Dipartimento	DIREZIONE AMMINISTRATIVA AZIENDALE
Direttore Dipartimento	PESCINI LORENZO
Struttura	SOC AFFARI GENERALI
Direttore della Struttura	CARLINI LUCIA
Responsabile del procedimento	CARLINI LUCIA

Conti Economici			
Spesa	Descrizione Conto	Codice Conto	Anno Bilancio
Spesa prevista	Conto Economico	Codice Conto	Anno Bilancio

Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo		
Allegato	N° pag.	Oggetto
A	9	REGOLAMENTO DELL'AZIENDA USL TOSCANA CENTRO PER L'APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA SUL DIVIETO DI FUMO ? AGGIORNAMENTO AGOSTO 2021

IL DIRETTORE GENERALE
(in forza del D.P.G.R. Toscana n. 33 del 28 febbraio 2019)

Vista la Legge Regionale Toscana n. 84/2015 recante “*Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del Sistema Sanitario Regionale. Modifiche alla Legge Regionale 40/2005*”;

Vista la delibera n. 1720 del 24.11.2016 di approvazione dello Statuto aziendale e le conseguenti delibere di conferimento degli incarichi dirigenziali delle strutture aziendali;

Richiamata la normativa nazionale e regionale in materia di divieto di fumo (art. 51 della Legge n. 3 del 16 gennaio 2003 così come modificato dall’art. 24 del D.Lgs. n. 6 del 12 gennaio 2016, inoltre alla L.R.T. n. 25/2005 s.m.i.);

Ricordato che la Delibera del Direttore Generale n. 806 del 08/06/2017 ha approvato il “Regolamento dell’AUSL Toscana Centro per l’applicazione della normativa sul divieto di fumo”;

Ricordato che, a seguito della necessità di aggiornare il citato regolamento, la Delibera del Direttore Generale n. 656 del 06/05/2021 ha approvato il “Regolamento dell’AUSL Toscana Centro per l’applicazione della normativa sul divieto di fumo - Aggiornamento 2021”;

Ritenuto necessario, sulla base della richiesta della Dipartimento Risorse Umane e della conseguente richiesta della Direzione Amministrativa con comunicazioni del 08 luglio agli atti di ufficio, modificare il Regolamento di cui sopra, in particolare riformulando l’art. 4 “Aree riservate al fumo” nella parte in cui fa riferimento al vincolo, per il personale dipendente, di utilizzo delle aree esterne riservate al fumo fuori dall’orario di lavoro;

Ritenuto altresì necessario modificare il Regolamento di cui sopra, introducendo agli art. 6 “Soggetti preposti alla vigilanza sull’osservanza del divieto ed accertamento dell’infrazione individuazione” e art. 10 “Referente aziendale delle attività dirette al rispetto del divieto di fumo” la specifica che le funzioni sono svolte anche nei confronti del personale di ESTAR e del personale di altri enti che svolgono la propria attività presso le strutture della Azienda UsL Toscana Centro, come stabilito con il Direttore Amministrativo con comunicazioni del 22 luglio 2021, agli atti d’ufficio;

Ritenuto pertanto necessario procedere all’approvazione del nuovo testo del Regolamento, denominato “Regolamento dell’AUSL Toscana Centro per l’applicazione della normativa sul divieto di fumo-aggiornamento Agosto 2021” di cui all’Allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto, che sostituisce il precedente documento approvato con la citata Delibera del Direttore Generale n. 656 del 06/05/2021;

Visti i pareri espressi dal Dipartimento Risorse Umane e del Direttore Amministrativo con mail del 28/07/2021 conservate agli atti di ufficio;

Preso atto che il Direttore della SOC Affari Generali, Dr.ssa Lucia Carlini, nel proporre il presente atto attesta la regolarità tecnica ed amministrativa e la legittimità e congruenza dell’atto con le finalità istituzionali di questo Ente, stante anche l’istruttoria effettuata a cura della medesima Dr.ssa Lucia Carlini quale Responsabile del Procedimento;

Su proposta del Direttore della S.O.C. Affari Generali, Dr.ssa Lucia Carlini;

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore dei

Servizi Sociali;

DELIBERA

per i motivi espressi in narrativa:

- 1) **di prendere atto** della richiesta di modifica dell'art. 4 "Aree riservate al fumo" del Regolamento dell'Azienda USL Toscana Centro per l'applicazione della normativa sul divieto di fumo, approvato con la Delibera del Direttore Generale n. 656 del 06/05/2021, come espressa dal Dipartimento Risorse Umane e della Direzione Amministrativa aziendale con comunicazioni del 8 luglio 2021 gli atti d'ufficio;
- 2) **di prendere atto altresì** della necessità di introdurre specifiche in merito al rispetto del divieto di fumo anche per i dipendenti di altri Enti che svolgono la propria attività presso le strutture della Azienda USL Toscana Centro, come stabilito con il Direttore Amministrativo con comunicazioni del 22 luglio 2021, agli atti d'ufficio;
- 3) **di approvare** pertanto il "Regolamento dell'Azienda USL Toscana centro per l'applicazione della normativa sul divieto di fumo - aggiornamento Agosto 2021", allegato "A" alla presente delibera a farne parte integrante e sostanziale, che sostituisce il precedente Regolamento approvato con citata la Delibera del Direttore Generale n. 656 del 06/05/2021;
- 4) **di dare atto** che le modifiche introdotte rispetto al precedente Regolamento riguardano:
 - l'art. 4 "Aree riservate al fumo", dove è stato riformulato il periodo che riporta il vincolo, per il personale dipendente, di utilizzo delle aree esterne riservate al fumo fuori orario di lavoro;
 - l'art. 6 "Soggetti preposti alla vigilanza sull'osservanza del divieto ed accertamento dell'infrazione individuazione" e art. 10 "Referente aziendale delle attività dirette al rispetto del divieto di fumo" con l'introduzione della specifica che le funzioni sono svolte anche nei confronti del personale di ESTAR e del personale di altri enti che svolgono la propria attività presso le strutture della Azienda USL Toscana Centro;
- 5) **di trasmettere** il presente atto allo Staff della Direzione Sanitaria, allo Staff della Direzione Generale e al Dipartimento di Prevenzione, al Dipartimento Risorse umane;
- 6) **di trasmettere** ancora la presente determinazione al Collegio Sindacale a norma di quanto previsto dall' Art. 42 comma 2, della L.R.T. 40/2005 e ss.mm.ii.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Paolo Morello Marchese)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dr. Lorenzo Pescini)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dr. Emanuele Gori)

IL DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIALI
(Dr.ssa Rossella Boldrini)

REGOLAMENTO DELL’AZIENDA USL TOSCANA CENTRO PER L’APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA SUL “DIVIETO DI FUMO” – AGGIORNAMENTO AGOSTO 2021

Art. 1 Oggetto e Finalità

Il presente regolamento disciplina le modalità attuative nell'Azienda USL TC della normativa nazionale e regionale in materia di divieto di fumo (art. 51 della Legge n. 3 del 16 gennaio 2003 così come modificato dall'art. 24 del D.Lgs. n. 6 del 12 gennaio 2016, inoltre alla L.R.T. n. 25/2005 s.m.i.) con la finalità di garantire il diritto alla salute ed alla protezione contro i rischi correlati al fumo dei cittadini che accedono alle strutture sanitarie, nonché degli operatori che svolgono la loro attività in Azienda.

Gli obiettivi specifici perseguiti dal presente regolamento sono:

- a) Evitare l'esposizione al fumo passivo delle persone presenti in Azienda a qualsiasi titolo (pazienti, visitatori, operatori ecc.) ;
- b) Garantire la sicurezza dagli inneschi d'incendio causati da sigarette e simili;
- c) Garantire e mantenere la salubrità dell'aria in tutti i locali dell'azienda;
- d) Mantenere il decoro e l'igiene ambientale negli Edifici, locali, strutture e aree all'aperto esterne di pertinenza dei presidi ASL TC.
- e) Ridurre il numero di fumatori attivi, sostenendoli nella scelta di smettere di fumare ed offrendo loro percorsi diagnostico terapeutici appositamente strutturati con programmi di disassuefazione.
- f) Coinvolgere tutti gli operatori dell'Azienda nella realizzazione degli obiettivi della normativa antifumo.

Art. 2 Campo di applicazione

Il presente regolamento si applica in tutte le strutture, edifici , presidi, uffici etc. che l'Azienda utilizza a qualunque titolo, per l'esercizio delle proprie funzioni istituzionali.

Si applica presso tutti i locali interni (compresi gli spazi adibiti ad archivio, magazzino etc.) e nelle aree aperte di pertinenza di tutte le strutture aziendali quali a titolo di esempio : strade, cortili interni, giardini, balconi, terrazze e scale antincendio etc.

Le norme di cui al presente regolamento si applicano, inoltre, sugli automezzi aziendali (ambulanze, macchine di servizio, furgoni ecc.) o comunque utilizzati per conto dell'azienda USL TC.

Il divieto di fumo, compreso l'uso delle sigarette elettroniche, si applica in tutti i locali dell'Azienda nelle quali essi di proprietà oppure utilizzati ad altro titolo (per esempio locali in affitto, comodato d'uso etc.) per l'intero arco della giornata, ovvero 24 ore su 24.

Al fine di rendere coerente l'azione di contrasto e lotta al fumo intrapresa dall'Azienda , è vietata la vendita di tabacchi e di sigarette, anche elettroniche (e-cig), in tutti i bar e spacci ubicati all'interno dell'area della ASL TC.

E' altresì vietato gettare a terra rifiuti di prodotti da fumo (cicche e mozziconi ..) e altri rifiuti di piccolissime dimensioni come gomme da masticare, carte, ecc. , ai sensi dell'art. 40 della Legge n. 221 del 28/12/2015,

I principi del presente regolamento si applicano a tutti i rapporti commerciali, di collaborazione, convenzione, volontariato e di qualsiasi altro tipo che si svolgono in aree di pertinenza dell'Azienda

Art. 3

Soggetti tenuti al rispetto delle norme sul divieto

Sono obbligati all'osservanza dei presente regolamento il personale dipendente dell'Azienda Usl Toscana Centro, gli utenti, le persone ricoverate, i cittadini che accedono per prenotazioni visite etc. e comunque ogni altra persona che acceda a qualsiasi titolo nei presidi e nei locali dell'Azienda .

Ai soggetti che non ottemperano al divieto di fumo potranno essere applicate le sanzioni di cui all'art. .8 previa specifica contestazione di cui all'art. 7 .

Il Dipendente della Azienda USL, in particolare - ai sensi dell'art. comma 17 del Codice di comportamento aziendale approvato con delibera del DG n. 1358 del 16 settembre 2016 - “osserva le disposizioni vigenti in materia di divieto di fumo sul posto di lavoro e nelle pertinenze esterne di tutti i reparti dei presidi ospedalieri, dei distretti socio sanitari, degli ambulatori e in genere di tutte le strutture in cui si svolgono attività sanitarie e socio assistenziali” ed in tutti i locali aziendali come individuati ai sensi del presente regolamento.

Per il dipendente , la mancata osservanza delle norme sul divieto di fumo di cui al presente regolamento oltre a comportare le sanzioni amministrative pecuniarie, costituisce anche un illecito disciplinare come indicato all'art. 8.

Art. 4

Aree riservate al fumo

Il divieto di fumo non si applica nelle e “aree esterne riservate ai fumatori” quali esclusivamente indicate nelle specifiche planimetrie.

Il personale dipendente è tenuto ad utilizzare le aree esterne riservate al fumo fuori orario di lavoro.

L'utilizzo di aree riservate al fumo, compreso l'uso di sigarette elettroniche, deve comunque avvenire “nel rispetto dei diritti dei pazienti inerente ai rischi ed alle conseguenze del fumo passivo, compreso quello di c.d. di terza mano (fumo che impregna i vestiti)”;

E' fatto altresì divieto di utilizzare le scale antincendio e le porte d'emergenza per accedere alle aree esterne riservate al fumo . In ogni caso dovrà essere rispettata la specifica procedura operativa di sicurezza finalizzata a dettagliare l'uso sicuro della uscita di esodo in relazione alla necessità di garantire elevati standard di sicurezza ed affidabilità del sistema e del prodotto da costruzione secondo i requisiti prestazionali previsti dalle norme armonizzate (EN 1125). L'uso improprio e la violazione della procedura operativa sarà sanzionato secondo le attuali norme di sicurezza.

Se si tratta di dipendenti che, per motivi di servizio, indossano la divisa, nel caso di utilizzo delle aree riservate al fumo dovranno indossare i propri abiti civili dopo aver timbrato l'uscita come sopra indicato. Gli stessi saranno soggetti al “controllo a campione “ durante le verifiche effettuate dai componenti del Servizio Ispettivo aziendale (SIA) .

Nell'ambito dei Reparti di Psichiatria può essere riservata un'area dedicata (rispondente ai requisiti previsti dal DPCM 23/12/2003) dove ai degenti è permesso fumare nel caso in cui per loro particolari

abitudini/patologie correlate alle malattie psichiatriche siano attivate pratiche terapeutiche che prevedono la necessità ricorrente al fumo .

Art. 5

Cartellonistica di avviso

Nei luoghi di seguito individuati sono posizionati idonei cartelli – secondo il format riportato in allegato A/1 al presente regolamento – in cui sono specificati :

- la scritta VIETATO FUMARE
- il pittogramma previsto per il divieto di fumare
- l'indicazione della norma che impone il divieto (legge Regionale n.25 /2005 e Legge n. 3/2003 s.m.i..Dlgs. 81/08 s.m.i)
- le sanzioni applicabili
- l'indicazione dei soggetti cui spetta vigilare sull'osservanza del divieto e ad accertare le infrazioni

I cartelli vengono posti principalmente:

- in prossimità degli accessi esterni all'area, strutture e presidi aziendali
- all'ingresso dei singoli Reparti
- sui pianerottoli delle scale e agli ingressi degli ascensori in corrispondenza degli accessi ai Reparti
- gli accessi delle diverse officine
- agli accessi degli uffici amministrativi
- nei punti ove l'accesso di utenti è particolarmente elevato, (come ad esempio nei Poliambulatori, Centro Prelievi, Accettazione, CUP, ecc..)

Presso gli accessi ai presidi aziendali (ospedalieri, Case della Salute, ecc.) e nelle aree esterne, devono essere altresì posizionati idonei cartelli indicanti il divieto di fumo e di abbandono di mozziconi a terra, riportanti la localizzazione delle aree riservate ai fumatori.

Le stesse indicazioni sono valide anche per le Strutture Residenziali e Semiresidenziali (RSA, RSD).

Nelle zone esterne eventualmente riservate ai fumatori (indicate nelle specifiche planimetrie) devono essere collocati appositi contenitori per lo smaltimento dei mozziconi oltre a cartellonistica di indicazione dell'area consentita e del divieto di gettare mozziconi a terra.

I posacenere posizionati nelle aree vietate devono essere rimossi.

Art. 6

Soggetti preposti alla vigilanza sull'osservanza del divieto ed accertamento dell'infrazione - individuazione

I Direttori di Struttura Complessa ed i Responsabili di Struttura Semplice (di area sanitaria, tecnica e amministrativa), in relazione ai locali ad uso esclusivo facenti parte della struttura di propria afferenza, hanno l'obbligo di curare l'osservanza , accertamento ed eventuale contestazione del divieto di fumo. Essi sono incaricati dell'esercizio delle funzioni previste dalla normativa statale e regionale vigente sul tema.

I soggetti aziendali preposti alla vigilanza sono individuati come segue :

- per le aree comuni non afferenti a singole strutture organizzative ,collegamenti tra aree diverse, sotterranei, scale etc. : i soggetti indicati dalla Società incaricata del Servizio di vigilanza (GPG ove presenti e/o delegati di funzione del Datore di lavoro di cui al Dlgs. 81/08 s.mi)

- per Uffici Amministrativi, magazzini, depositi di uso esclusivo di una struttura : i Dirigenti Responsabili di Struttura / Unità Operativa o loro delegati
- per i Reparti, Ambulatori, Laboratori, Servizi e Strutture sul territorio di uso esclusivo di una struttura : i Dirigenti Responsabili di Struttura / Unità Operativa o loro delegati
- per i locali Mensa Self Service e Cucina Degenti: il Responsabile Impresa Alimentare o suo delegato
- per Strutture Residenziali e Semiresidenziali (RSA, RSD): i soggetti a cui è stato appaltato o affidato il servizio (Società Cooperative). Questi provvedono direttamente oppure attribuendo tale funzione ad incaricati individuati fra il loro dipendenti.

I Direttori di Struttura Complessa ed i Responsabili di Struttura Semplice (di area sanitaria, tecnica e amministrativa) garantiscono, anche con l'individuazione del loro delegato, la presenza fisica di un soggetto o più soggetti preposti al controllo ed alla eventuale accertamento della infrazione in ogni struttura del presidio nell'arco dell'intera giornata e per tutti i giorni dell'anno all'interno delle strutture in cui il servizio si svolge 24 ore su 24 .

Nelle strutture in cui i servizi/attività aziendali si realizzano in un arco temporale diurno, la presenza fisica del Direttore o di un suo delegato deve essere garantita con riferimento a tale ambito temporale.

In caso di assenza in servizio del Direttore di struttura o di suo delegato come indicato al comma precedente , la funzione di “delegato “ viene svolta dal dipendente in servizio di categoria non inferiore alla C che, a prescindere dal ruolo di appartenenza, presenta una maggiore anzianità di servizio prestato all'interno dell' Azienda USL Toscana Centro .

Tutti i soggetti addetti alla vigilanza verranno inseriti, a cura del referente aziendale di cui al successivo art. 10, negli elenchi di coloro a cui devono essere effettuati i corsi di aggiornamento in materia da parte dell'Agenzia della Formazione.

Il tesserino utilizzato per la registrazione delle presenze o comunque identificativo quale dipendente della ASL TC, è da considerarsi quale tesserino di riconoscimento ai fini della L.R.T. n. 25/2005.

Le funzioni sono svolte anche nei confronti del personale di ESTAR e del personale di altri enti che svolgono la propria attività presso le strutture della Azienda Usl Toscana Centro.

Art. 7

Contestazione dell'infrazione

(verbale di “accertamento e contestazione di illecito amministrativo”)

I soggetti preposti , incaricati , responsabili della vigilanza sull'osservanza del divieto, come individuati al precedente art. 6, in caso del mancato rispetto del divieto di fumo contestano l'infrazione al soggetto inadempiente , intimando il pagamento della sanzione in misura ridotta, ai sensi degli artt. 13 e 14 della Legge 689/1981.

Tale operazione deve essere documentata con la compilazione di un verbale di “accertamento e contestazione di illecito amministrativo” secondo l'apposito modulo secondo il format che si approva quale allegato A/2 al presente Regolamento.

Il verbale di accertamento deve essere redatto, in triplice copia

Delle tre copie redatte, la prima è consegnata al trasgressore, la seconda è inviata al Servizio preposto dell'ASL TC e la terza viene trattenuta dall'accertatore stesso.

Gli accertatori non possono in alcun caso ricevere direttamente il pagamento dal trasgressore, in quanto le stesse devono essere corrisposte secondo quanto indicato al successivo art. 8.

Art. 8 Sanzioni

I trasgressori delle norme indicate nel presente regolamento sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 27,50 ad euro 275,00; la sanzione è raddoppiata nel caso in cui la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni.

Le persone indicate negli artt. 5 e 6, che non ottemperino alle disposizioni contenute in tali articoli, sono soggette al pagamento di una somma da euro 220,00 ad euro 2.200,00.

Il pagamento della sanzione è da intestare a: Comando Polizia Municipale del Comune territorialmente competente in cui viene accertata l'infrazione che segue l'iter amministrativo tramite il comando di polizia municipale.

Per il Comune di Firenze tale iter viene seguito tramite la direzione ambiente – Ufficio sanzioni amministrative via B. Fortini n. 37 50125 Firenze.

Resta salva la possibilità degli Ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, normalmente impegnati in altri compiti istituzionali di maggior rilievo, di svolgere tali attività di accertamento e di contestazione delle infrazioni di propria iniziativa ovvero nell'ambito dei servizi di cui sono incaricati come previsto dall'art.13 quarto comma, della L. n. 689/81, nei locali e nelle aree di competenza dell'Azienda USL TC.

Resta ferma secondo quanto previsto dall'art. 8 della LRT n. 25/2005 la funzione di vigilanza e di accertamento delle violazioni degli obblighi di fumare svolta, in tutti i luoghi in cui vige il divieto di fumare, mediante personale addetto alle funzioni di vigilanza del Dipartimento di Prevenzione ASL TC.

L'inosservanza delle norme sul divieto di fumo di cui al presente regolamento da parte del dipendente costituisce anche illecito disciplinare come indicato ai sensi del precedente art. 3 ed in questo caso l'accertatore è tenuto ad inviare copia del verbale di **accertamento e contestazione di illecito amministrativo all'Ufficio procedimenti disciplinari dell'azienda**.

Per i dirigenti l'inosservanza delle norme sul divieto di fumo determina, oltre alla segnalazione disciplinare, anche la segnalazione nel fascicolo personale ai fini delle valutazioni periodiche (da parte del O.I.V.).

Per il personale medico ed infermieristico e per gli operatori afferenti alle professioni socio-sanitarie che non abbiano osservato il divieto di fumo è prevista anche la segnalazione ai rispettivi ordini e/o albi professionali.

I trasgressori, oltre ad essere passibili di sanzione come indicata al presente articolo, potranno essere chiamati anche a rispondere di eventuali danni recati all'Amministrazione.

Art. 9 Formazione del personale ed iniziative di sensibilizzazione

Il Servizio di Prevenzione e Protezione e l'U.F. Prevenzione Igiene e Sicurezza sul Lavoro, anche con il supporto del referente aziendale, organizzano iniziative informative/formative rivolte al personale di cui ai precedenti artt. 6, al fine di aggiornare sulle modalità operative previste per l'attuazione del disposto normativo.

Il Servizio di Prevenzione e Protezione, l'U.F. Prevenzione Igiene e Sicurezza sul Lavoro, la Direzione Medica di Presidio si fanno promotrici di iniziative volte a sensibilizzare tutto il personale dipendente a ricoprire un ruolo di modello-esempio di non fumatore, nei confronti degli assistiti, al fine di disincentivare l'abitudine al fumo e responsabilizzare il tutto personale al rispetto ed all'osservanza del divieto. In particolare l'attività verrà inserita nel programma del corso di formazione per il personale di nuovo inserimento.

Un percorso agevolato è previsto per il personale dipendente che intende cessare l'abitudine al fumo. In questo caso, infatti, il servizio aziendale preposto - con il supporto del referente aziendale di cui al

successivo art. 10, quale componente del Gruppo di Lavoro per lo specifico progetto regionale promozione della salute negli ambienti di lavoro - concorda con il Centro antifumo aziendale, iniziative volte a promuovere sani stili di vita (Progetto WHP Piano Regionale di prevenzione).

Art. 10

Referente aziendale delle attività dirette al rispetto del divieto di fumo

In Azienda è prevista la figura del “Referente aziendale delle attività dirette al rispetto del divieto di fumo” che è preposto ai seguenti compiti:

- effettuare su indicazione della Direzione Aziendale i controlli sul rispetto del divieto di fumo mirati anche alla prevenzione dei danni alle attrezzature, arredi e strutture dell’Azienda, tenuto conto per quanto possibile, della programmazione operativa della struttura funzionale assegnataria dello stesso operatore;
- prestare attività di assistenza, anche in collaborazione con le strutture preposte all’educazione alla salute, agli enti pubblici e strutture scolastiche che richiedono supporto all’azienda USL Toscana Centro;
- effettuare attività di prevenzione dell’esposizione a fumo passivo anche in collaborazione con ISPRO (Istituto per lo Studio, la Prevenzione e la Rete Oncologica) per iniziative e gruppi di lavoro della Rete regionale tabagismo toscana, nonché con le altre strutture indicate nelle disposizioni e negli atti della Regione Toscana

Inoltre, come richiamato negli articoli 6 e 9 del presente regolamento provvede a:

- inserire i soggetti addetti alla vigilanza negli elenchi di coloro a cui devono essere effettuati i corsi di aggiornamento in materia;
- supportare il servizio aziendale preposto per favorire il percorso del personale che intende cessare l’abitudine al fumo.

Il Referente aziendale è nominato dal Direttore Generale, su proposta del Direttore del Dipartimento della Prevenzione che lo individua sulla base delle candidature presentate in risposta a specifico avviso pubblicato nell’apposita sezione del sito aziendale.

L’incarico ha durata annuale, rinnovabile una sola volta per la medesima durata, a seguito di valutazione positiva da parte del Direttore del Dipartimento di Prevenzione.

Il referente aziendale svolge le sue funzioni a titolo gratuito.

Le funzioni sono svolte anche nei confronti del personale di ESTAR e del personale di altri enti che svolgono la propria attività presso le strutture della Azienda Usl Toscana Centro.

Art. 11

Norma Finale

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si rimanda alla normativa in materia.

Allegato A/1



NO SMOKING
VIETATO FUMARE
IN QUESTE AREE

Legge n°3/2003 art.51 s.m.i. (D.Lgs. n° 6 del 12/01/2016) -- Legge n°221 del 28/12/2015

E' VIETATO FUMARE NELLE PERTINENZE ESTERNE DELLE STRUTTURE DEL PRESIDIO

I trasgressori alla predetta disposizione sono soggetti alla sanzione amministrativa di una somma:

DA € 27,50 A € 275,00

E' VIETATO GETTARE A TERRA RIFIUTI DI PRODOTTI DA FUMO (MOZZICONI) E RIFIUTI DI PICCOLISSIME DIMENSIONI COME GOMME DA MASTICARE, CARTE, ECC....

I trasgressori alle predette disposizioni sono soggetti alla sanzione amministrativa di una somma

- **DA € 30,00 a € 150,00 PER I RIFIUTI DI PICCOLISSIME DIMENSIONI**
- **DA € 60,00 a € 300,00 PER I RIFIUTI DI PRODOTTI DA FUMO**

Alla contestazione di eventuali infrazioni procederanno i funzionari incaricati:

Sono altresì autorità competenti all'accertamento e contestazione: polizia amministrativa, guardie giurate, ufficiali e agenti di polizia giudiziaria

SSI Azienda USL Toscana centro Servizio Sanitario della Toscana NO SMOKING IN QUESTE AREE È VIETATO FUMARE	
	Ai sensi della L. n. 3/2003 art. 51 e s. m. i.: "Tutela della salute dei non fumatori" e della L. R. T. n. 25/2005: "Norme in materia di tutela della salute contro i danni derivanti da fumo" I trasgressori alle predette disposizioni sono soggetti alla sanzione amministrativa di una somma: da € 27,50 a € 275,00 La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni. Nei casi di particolare gravità verrà applicato il D.Lgs. n° 81/08 e s.m.i.: "Tutela della Salute e sicurezza del lavoro"
	La vigilanza ed il controllo sull'osservanza del divieto di fumo spettano a: Resp. _____ o suo delegato; Coord. _____ o suo delegato Per delegato si intende il Medico e/o l'Infermiere e/o il Tecnico e/o l'Amministrativo con maggiore anzianità di servizio presente nel settore di appartenenza. L'accertamento dell'infrazione spetta al personale dei Corpi di Polizia Amministrativa locale, agli Agenti ed Ufficiali di Polizia Giudiziaria e ai funzionari di questa azienda sanitaria individuati dal Direttore Generale.

N° Verbale: _____ / Matricola/e verbalizzante/i _____

VIOLAZIONE DIVIETO DI FUMO – L. n. 584/1975 – L. 689/1981 – L. n. 448/2001 – L. n. 3/2003 s.m.i. (D.Lgs. n. 6/2016) - L. RT n. 25/2005 – Reg. Az. n. _____ del _____

ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE DI ILLECITO AMMINISTRATIVO

Cognome e nome _____ nato a _____ il _____ / _____ / _____
residente a _____ in _____
Identificato a mezzo del documento di riconoscimento _____ n° _____
rilasciato il _____ / _____ / _____ da _____

Il/l sottoscritt _____
incaricat _____ all'accertamento dell'applicazione delle leggi vigenti in materia,
il giorno _____ / _____ / _____ alle ore _____, _____ ha/hanno accertato che la persona sopra generalizzata non ha
rispettato il divieto di fumare nel luogo _____

Quanto sopra verbalizzato costituisce violazione al DIVIETO DI FUMO:

- ☐ Art. 51 comma 1 L. n. 3/2003 e ss.mm.ii. (locali chiusi)
- ☐ Art. 51/1 Bis mod. dall' Art. 24 Dlgs 6 del 2016 (aree esterne) Reg. Az. Ndel //201

per la quale è prevista l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria:

- da € 27,50 fino a € 275,00
- da € 55,00 a € 550,00 se in presenza di donna in evidente stato di gravidanza o di lattanti o bambini fino a dodici anni.

Il trasgressore viene reso edotto che, ai sensi dell'art 16 della Legge 689/1981, ha la facoltà di pagare con effetto liberatorio, entro il termine di sessanta (60) giorni dalla data di notifica del presente verbale, la somma di:

☐ € 55,00*

€ 110,00* in caso in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni, pari al doppio del minimo della sanzione prevista per la suddetta violazione, in quanto più favorevole al trasgressore. ***Quale il doppio del minimo, in quanto più favorevole al trasgressore**

Eventuali dichiarazioni _____

Firma _____

- ☐ ho proceduto a contestazione e notifica immediata
- ☐ non ho potuto procedere a contestazione/notifica immediata per la seguente motivazione **

Firma _____ (matricola/e _____)

* Con eventuali spese di notifica

MODALITA' DI ESTINZIONE

Versamento sul Conto Corrente Postale/Bancario _____ intestato a "Comando Polizia Municipale - Comune di _____" indicando la causale "Violazione divieto di fumo – Verbale Nr. _____ Contestazione del _____ / _____ / _____" inviando copia della ricevuta di pagamento via FAX _____, oppure via EMAIL: (tel.) _____

MODALITA' DI RICORSO

Entro 30 gg. dalla notifica del presente verbale è ammessa la presentazione di atti difensivi, in carta semplice, a: *Polizia Municipale Comune di _____ e p.c (EMAIL:)*